

# **COSA FACCIAMO**

## **CONSULENZA CANONICA CAUSE DI NULLITA' DI MATRIMONIO**

Tramite la rubrica “L'ESPERTO RISPONDE – Il canonista risponde” si fornisce un supporto per valutare i requisiti e le modalità per affrontare un processo canonico di “nullità” del matrimonio.

Si illustrano sinteticamente i seguenti argomenti, per avere un'idea generale dei motivi sui quali può basarsi una causa di nullità di matrimonio e di come funziona il processo canonico:

- I. I vizi del consenso matrimoniale
- II. Gli impedimenti canonici
- III. I tribunali ecclesiastici
- IV. La trascrizione delle sentenze di nullità di matrimonio

### **I. I vizi del consenso matrimoniale**

#### **Generalità**

Il consenso matrimoniale è un atto umano e personalissimo che i due coniugi, liberi da impedimenti, debbono manifestare legittimamente, per dare vita al patto matrimoniale. Perché il consenso delle parti sia integro, è necessario che i nubendi intendano realmente contrarre le nozze senza che la loro volontà sia viziata, altrimenti il loro matrimonio è annullabile. I coniugi dovranno considerare aspetti essenziali del matrimonio da cui non possono prescindere, come l'unità e l'indissolubilità e la prole. Dovranno altresì avere quella maturità necessaria ad assumere gli obblighi e le responsabilità dello status di coniuge, né dovranno essere affetti da malattie di tipo psichico che precludano la possibilità di condurre regolarmente la vita coniugale.

I vizi del consenso sono in tutto nove:

1. carenza di sufficiente uso di ragione;
2. grave difetto di discrezione di giudizio;
3. incapacità di assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica;
4. ignoranza;
5. errore;
6. dolo;

7. simulazione (o esclusione);
8. condizione;
9. timore.

**1. Mancanza di sufficiente uso di ragione (il coniuge esprime il consenso, ma non sa quello che sta facendo)**

Al momento del consenso i coniugi debbono necessariamente essere capaci di intendere e volere e dunque secondo il lessico canonico avere "sufficiente uso di ragione". La norma canonica stabilisce che sono incapaci di contrarre matrimonio coloro che mancano di sufficiente uso di ragione. Non è necessario dunque che esista una malattia o qualsiasi sorta di anomalia psichica, basta che in quel momento il soggetto non abbia il sufficiente uso di ragione, anche se tale mancanza proviene da una causa esterna, circostanziale e momentanea come ad esempio la droga o l'alcool. L'uso di ragione è assolutamente necessario perché si possa parlare di atto umano essendo questa una norma richiesta dal diritto naturale. Pertanto i soggetti che nel momento di consentire non hanno il sufficiente uso di ragione, sono incapaci di contrarre matrimonio, indipendentemente dalle cause di questa mancanza.

**2. Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio (il coniuge immaturo per il matrimonio)**

Il grave difetto di *discrezione di giudizio* attiene alla mancanza di capacità estimativa o deliberativa espressa mediante un atto della ragione. Tale discernimento riguarda la capacità di valutare ovvero giudicare attentamente i pro e contro delle diverse possibilità che, in caso di consenso matrimoniale, si riferiscono:

- 1) a un determinato matrimonio;
- 2) a una determinata persona con la quale si dovrà dividere senza riserve la totalità della vita nell'impegno delle relazioni interpersonali;
- 3) alla vita coniugale che deve durare per sempre.

I diritti e doveri essenziali del matrimonio, oggetto della capacità estimativa di cui sopra, sono tutte quelle azioni e comportamenti che i coniugi dovranno adottare in costanza di matrimonio affinché la loro vita coniugale si realizzi pienamente: amore, dialogo, preoccupazione per l'altro coniuge e per la prole, assistenza fedeltà etc. etc. A questo riguardo si tenga anche conto che oggetto generale del consenso matrimoniale è la comunione di tutta la vita tra i coniugi e dunque questa include altri valori umani che trascendono il solo valore giuridico.

E' possibile definire la discrezione di giudizio anche come maturità psicologica proporzionata al passo impegnativo e decisivo del matrimonio. Dunque detta

discrezione è intesa come una maturità psicologica non comune e la sua mancanza può essere definita come immaturità. Perché tale immaturità sia causa di nullità matrimoniale deve avere in se il requisito della "gravità", e dunque non qualsiasi **immaturità** (lieve) potrà essere presa in considerazione per un annullamento.

### **3. Impossibilità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (il coniuge "psicopatico")**

Il matrimonio cristiano è fondato su principi ben definiti e chiari: unità, indissolubilità comunità di vita ordinata al bene dei coniugi ed alla procreazione. Non tutte le persone hanno pertanto la capacità di assumere gli obblighi essenziali alla vita coniugale perché sofferenti di psicopatologie incompatibili con una piena vita matrimoniale. La normativa canonica fa comunque riferimento non solo alle malattie psichiche vere e proprie, ma anche a tutte le anomalie psichiche in senso lato.

Come esempio di alcune "cause di natura psichica" enumeriamo: "l'omosessualità, il "transessualismo", altre anomalie sessuali o psicosessuali come il "narcisismo", "alcolismo", "tossicodipendenza", "sadismo", "masochismo", noncuranza o negligenza strafottente ("menefreghismo"), "satirismo", "ninfomania", introversione fino alla incomunicazione con l'altra parte e quindi incapacità di comunione interpersonale etc.

L'impossibilità in questione deve essere presente nel momento della celebrazione del matrimonio, cioè nel momento di consentire. Le cause di natura psichica pertanto "incapacitano" il soggetto ad assumere gli obblighi nel momento di contrarre e quindi gli impediscono di emettere un consenso matrimoniale valido.

L'impossibilità tuttavia non deve essere perpetua, ma può essere anche transitoria. La valutazione se la causa di natura psichica sia tale da rendere nullo il matrimonio verrà valutata in sede di processo canonico. A questo proposito giova riportare una espressione di Giovanni Paolo II: "Il fallimento dell'unione coniugale non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono avere trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione, oppure non avere accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale, sia per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie che non intaccano però la sostanziale libertà umana. Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere o volere del contraente."

### **4. Ignoranza (il coniuge non conosce come nascono i figli)**

Affinché si abbia il consenso matrimoniale è necessario che i contraenti non ignorino che il matrimonio è un consorzio permanente tra un uomo e una donna ordinato alla procreazione della prole mediante una certa cooperazione sessuale.

Con il termine consorzio permanente si vuole affermare che il matrimonio non è una relazione fugace ma una istituzione stabile e permanente. Inoltre la caratteristica eterosessuale è richiesta dalla stessa natura del matrimonio, giacché esso è ordinato alla procreazione. Si richiede infine che gli sposi non ignorino che la procreazione avvenga con il peculiare concorso del proprio corpo.

La norma in oggetto potrebbe sembrare oggi anacronistica, ma si pensi che essendo questa applicabile in ogni parte del globo abitato è possibile incontrare delle situazioni di sottosviluppo ove tale tipo di ignoranza esista realmente.

### **5. Errore (il coniuge si sbaglia)**

L'errore è da intendersi come una falsa conoscenza della realtà, e può ricadere sia sulla persona che si sposa, sia su una sua qualità, sia su una qualità del matrimonio, ovvero sulle proprietà essenziali e la dignità sacramentale del matrimonio.

L'errore di fatto sulla persona riguarda in concreto la persona del contraente. Ad. es. pensavo di sposare Tizio ed invece ho sposato Caio. E' evidente che la volontà in questo caso è viziata ab origine avendo il coniuge manifestato il proprio consenso relativamente ad una persona diversa da quella che in realtà ha sposato.

L'errore sostanziale riguarda la qualità di una persona. Questa qualità può essere qualsiasi, senza nessuna restrizione o limitazione, purché sia voluta direttamente e principalmente dalla parte. Solo in questo caso, quando una precisa qualità di qualunque natura essa sia è intesa "direttamente e principalmente" come oggetto immediato e prevalente della volontà dell'altra parte, l'errore in tale qualità rende nullo il matrimonio. Ad esempio Tizio, appassionato ciclista semiprofessionista sposa Caia ritenendola, per errore, anch'essa ciclista e comunque grande appassionata di questo sport. E' evidente che avendo Tizio basato direttamente e principalmente la volontà di sposare Caia sul presupposto (erroneo) della comune passione per lo sport potrà annullare il suo matrimonio.

L'errore circa le proprietà essenziali (unità ed indissolubilità) e circa la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale purché detto errore non determini la volontà. Ad esempio Tizio si sposa unicamente sul presupposto che il matrimonio non sia indissolubile e che, qualora un giorno si dovesse stancare del menage coniugale, potrà divorziare e risposarsi con altra persona. In questo caso è evidente il presupposto per la dichiarazione di nullità del matrimonio.

### **6. Dolo (il coniuge inganna volontariamente l'altro)**

Il dolo può essere definito come un intento di inganno volontario del coniuge su una determinata circostanza fondamentale ai fini del consenso matrimoniale.

La norma canonica prescrive che colui il quale celebra il matrimonio, raggirato con dolo, ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente.

Il dolo pertanto presuppone in colui che lo pone in essere, l'intenzione deliberata d'ingannare. Un coniuge nasconde deliberatamente all'altro una circostanza tale che se l'altro l'avesse conosciuta non si sarebbe sposato. A seguito dell'inganno il coniuge ingannato pertanto cade in errore su una determinata circostanza e dunque il suo consenso non è più integro. Si pensi ad esempio al coniuge portatore di una gravissima malattia che comporta l'impossibilità di generare dei figli sani, ovvero sofferente di sterilità o di malattia venerea, il quale nasconda volontariamente queste circostanze all'altro coniuge. La persona ingannata mai avrebbe consentito al matrimonio se avesse conosciuto le reali situazioni. Da ciò la nullità del matrimonio.

### **7. Simulazione o esclusione (il coniuge ritiene a priori di divorziare in un prossimo futuro)**

Se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà lo stesso matrimonio ovvero qualche elemento essenziale o proprietà del matrimonio contraggono invalidamente.

La simulazione è uno dei capi più frequenti di nullità matrimoniale e riguarda:

- 1) l'esclusione del sacramento o indissolubilità;
- 2) l'esclusione della prole
- 3) l'esclusione dell'unità.

Nel momento del consenso la parte finge di volere contrarre un matrimonio indissolubile ovvero ordinato alla procreazione ovvero ordinato all'esclusività di vita comune con una sola persona.

Quando si esclude l'indissolubilità la parte nello sposarsi ammette dentro di sé la possibilità di divorziare qualora la vita coniugale dovesse fallire, ovvero esclude di avere a priori una prole, ovvero concepisce il matrimonio non come esclusività di rapporto con una sola persona bensì concepisce ad esempio relazioni adulterine.

Tutti questi elementi sono ovviamente in contrasto con le sostanziali caratteristiche del matrimonio e dunque comportano la nullità dello stesso. La prova della simulazione è relativamente semplice e viene fornita direttamente da parenti amici e conoscenti del coniuge che in tempo di fidanzamento abbiano sentito da questa persona affermazioni chiare e precise circa una sua volontà di ammettere il divorzio, ovvero di escludere la prole da un futuro matrimonio, ovvero infine di consentire relazioni adulterine in costanza di matrimonio.

## **8. La condizione (il coniuge si sposa solo a condizione che...)**

E' invalido il matrimonio contratto sotto condizione futura. La condizione presente o passata non comporta invece l'invalidità del matrimonio. Se dunque viene posta la seguente condizione al matrimonio: "ti sposo a condizione che tu sia un medico (condizione presente) oppure a condizione che tua abbia fatto il servizio militare (condizione passata)" il matrimonio sarà valido se effettivamente nel momento della celebrazione il coniuge è medico o se a suo tempo ha fatto il servizio militare. Non sarà invece valido ad es. il matrimonio in cui viene posta la condizione: "ti sposo a patto che tra un anno aprirai una gelateria nel centro storico di Roma". In questo modo il legislatore ha cercato di evitare dei vincoli futuri e dunque, ancora incerti, al volontario consenso matrimoniale che comunque deve riguardare le qualità essenziali del matrimonio in se, matrimonio che deve essere avulso da circostanze dubbiose e comunque estranee.

## **9. Violenza o timore (ho paura.... quindi mi sposo)**

E' invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio.

Solo il timore grave invalida il matrimonio. Non è il caso invece del timore reverenziale che tuttavia non è grave ma che tuttavia, a causa di diverse circostanze, potrebbe convertirsi in timore grave.

Il timore inoltre deve essere incusso dall'esterno da parte di un'altra persona. E' comunque necessario che il timore incusso uno stato di inquietudine o paura per liberarsi dalla quale il soggetto è costretto a scegliere il matrimonio. Perché il matrimonio sia invalido, il timore deve incidere in modo decisivo nella volontà del soggetto che consente, senza tenere conto se era questa l'intenzione della persona che incute paura.

# **II. Gli impedimenti canonici**

## **Generalità**

L'impedimento canonico è una legge, che, in virtù di una specifica situazione di fatto, rende una persona inabile a contrarre matrimonio.

Gli impedimenti matrimoniali sono in tutto dodici, e sono tali pertanto esclusivamente nei limiti delineati dalla legge canonica. Non c'è pertanto possibilità di estendere l'impedimento ad altre leggi che non rientrino nell'elenco tassativo suddetto.

In buona sostanza appare chiaro che gli impedimenti sono norme che restringono il libero esercizio di uno dei diritti fondamentali della persona umana: il diritto al matrimonio. Va tuttavia precisato che il can. 1058 afferma

che tutti possono contrarre matrimonio a meno che non sia proibito dal diritto. Il diritto naturale, o positivo, può dunque proibire il matrimonio in caso concreto a qualche persona determinata.

Posto inoltre che per la chiesa il matrimonio è un negozio pubblico, e come tale ha rilevanza sociale, il legislatore ecclesiastico ha ritenuto di intervenire sul nascente matrimonio, non solo emanando delle solennità giuridiche che regolano il modo concreto dello scambio di volontà e quindi dell'inizio del consortium coniugale, ma stabilendo delle leggi che impediscono il libero esercizio del diritto al matrimonio.

I soggetti passivi degli impedimenti sono "tutti i battezzati nella Chiesa Cattolica o in essa accolti".

### **1. L'impedimento di impotenza**

L'impedimento di impotenza è stato dettagliatamente descritto dal legislatore, in modo che non qualsiasi impotenza viene considerata come supporto dell'impedimento, ma soltanto quella che ha le caratteristiche fissate nella legge canonica. L'impotenza deve essere innanzitutto antecedente al matrimonio e perpetua.

Il termine "antecedente" indica che l'impotenza deve esistere prima o nel momento di contrarre matrimonio. Non un attimo dopo. Quindi se immediatamente dopo lo scambio delle volontà, una delle parti diventa impotente (ad esempio a causa di un trauma), il matrimonio è valido, benché magari possa essere sciolto per la causa della "non consumazione".

Il termine "perpetua" comporta una distinzione tra impotenza guaribile ed inguaribile. La perpetuità ha inoltre un significato canonico ben specifico. 1) quando non può cessare assolutamente; 2) Quando può cessare, ma solo mediante qualche mezzo illecito o straordinario. Il primo mezzo sarebbe opposto alla morale. Il secondo si riferisce all'intervento chirurgico o ad altre cure gravemente rischiose per la vita o per la salute. Per il medico invece un soggetto è affetto da impotenza perpetua soltanto quando questa non può essere recuperata neppure usando tutti i ricorsi della medicina, anche quelli che comportano pericolo di vita.

L'impotenza inoltre può essere sia assoluta che relativa. L'impotenza assoluta è quella che interessa la persona in maniera tale che la rende impossibilitata ad avere l'atto coniugale con qualsiasi persona di sesso opposto. Il matrimonio tuttavia ha luogo tra due persone determinate e perciò anche sotto questo aspetto gli atti coniugali rientrano nella categoria di relazioni veramente interpersonali. Un soggetto dunque, che assolutamente parlando è "potente", cioè è capace di avere rapporti intimi con altre persone di sesso opposto, può non esserlo relativamente per quanto riguarda la persona concreta del suo "partner". E ciò può

avvenire per ragioni non solo di incompatibilità anatomica degli organi riproduttivi maschile e/o femminile, ma anche per ragioni di origine psichica (è il caso della c.d. "inibizione").

## **2. Impedimento di vincolo**

Conformemente al principio di unità del matrimonio o di esclusività del vincolo coniugale, nessuno può celebrare un nuovo matrimonio valido mentre esista un vincolo coniugale precedente. L'impedimento è dunque di diritto naturale e interessa tutti i matrimoni (non solo i matrimoni dunque detti "cristiani"). Come impedimento di diritto naturale non può essere dispensato. L'impedimento di vincolo cessa comunque: a) con la morte di uno dei coniugi; b) per dispensa pontificia qualora il primo matrimonio non sia stato consumato; c) quando il primo matrimonio viene dichiarato nullo da un tribunale ecclesiastico.

## **3. Impedimento di ordine sacro**

Le norme canoniche stabiliscono che contraggono matrimonio invalidamente coloro che sono costituiti negli ordini sacri.

Pertanto sono compresi in questa categoria non solo i presbiteri (nel linguaggio comune detti "preti") ed i vescovi, ma anche i diaconi. Il problema si pone con i c.d. "diaconi permanenti", i quali possono accedere a tale ordine sacro anche se sono sposati. Nel caso in cui questi divengano vedovi tuttavia non potrebbero più risposarsi proprio in virtù della suddetta norma. L'impedimento tuttavia è suscettibile di dispensa da parte delle autorità ecclesiastiche.

## **4. Impedimento di voto**

Contraggono invalidamente coloro che hanno professato pubblicamente il voto perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.

Tuttavia, qualora manchi uno dei tre requisiti sopra elencati (1> professione pubblica del voto, 2> perpetuità e 3> iscrizione ad un istituto religioso), il matrimonio è valido. Ad esempio si pensi all'eremita che professi voti pubblici e perpetui ma non sia iscritto ad un istituto religioso.

## **5. Impedimento di età**

Le norme canoniche stabiliscono che contrae invalidamente il matrimonio l'uomo che abbia un'età inferiore a 16 anni e la donna che abbia età inferiore a 14. Tuttavia le Conferenze episcopali hanno la facoltà di fissare un'età superiore a questi limiti (che nel caso dell'Italia è la stessa della legislazione civile). Si precisa però che l'età eventualmente determinata dalla Conferenza Episcopale non interessa la validità del matrimonio, bensì la sua liceità. Ciò significa che tale impedimento di età può essere dispensato.

## **6. Impedimento di parentela legale**

Non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall'adozione. Le norme canoniche stabiliscono che i figli che sono stati adottati, a norma della legge civile, sono ritenuti figli di colui o di coloro che li hanno adottati. Le modalità giuridiche per l'adozione come è ovvio dipendono dalla legislazione civile di ogni paese. L'impedimento pertanto sussiste tra a) adottante ed adottato, compresi i figli di costui; b) tra l'adottato e i figli legittimi e adottati dell'adottante; c) tra l'adottante e la moglie dell'adottato e viceversa. L'impedimento è comunque dispensabile.

## **7. Impedimento di consanguineità**

Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso.

E' da precisare che nella linea retta la consanguineità esiste tra gli ascendenti e discendenti, mentre la consanguineità in linea collaterale esiste tra persone che hanno la comunanza di sangue ma che non discendono l'una dall'altra. Sono quindi consanguinei in linea retta i figli, i nipoti, i pronipoti ecc.. sono consanguinei in linea collaterale i fratelli, gli zii i nipoti (figli di fratelli), i cugini.

## **8. Impedimento di affinità**

L'affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado. L'affinità è la relazione di parentela giuridica e non di comunanza di sangue, che esiste tra un coniuge e i consanguinei dell'altro coniuge. L'impedimento che si fonda in questa circostanza oggettiva dell'affinità, consiste nella proibizione inabilitazione che interessa il marito sciolto il matrimonio per qualsiasi causa. Ciò vale comunque anche per la moglie per quanto riguarda i consanguinei del marito. Anche per questo tipo di impedimento è prevista dalle norme canoniche una dispensa.

## **9. Impedimento di ratto**

Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio. La norma fa solo riferimento al rapimento della donna, tuttavia non è da escludere che anche l'uomo possa essere stato rapito o trattenuto allo scopo di contrarre matrimonio con essa.

## **10. Impedimento di crimine**

Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attentava invalidamente a tale matrimonio. In questo caso l'impedimento interessa la persona dell'uccisore e quindi, per essere soggetto dell'impedimento, secondo la dottrina ricorrente, l'uccisore deve essere cattolico. Attentano pure invalidamente al matrimonio tra loro quelli che cooperano fisicamente o moralmente all'uccisione di un coniuge. In questo secondo caso, punto focale della fattispecie è la cooperazione fisica o morale nell'uccisione di un coniuge, con lo scopo, di almeno una delle parti, di attentare il matrimonio tra i due che concorrono nel delitto.

### **11. Impedimento di pubblica onestà**

L'impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia stata vita comune o da concubinato pubblico e notorio e rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e viceversa. In buona sostanza l'uomo che abbia convissuto con una donna senza essere sposato in chiesa non può contrarre validamente matrimonio né con la madre né con la figlia di questa donna.

### **12. Impedimento di disparità di culto**

È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l'altra non battezzata.

E' possibile la dispensa da questo impedimento a patto che vengano osservate le seguenti condizioni:

1. la parte cattolica si deve dichiarare pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
2. di queste promesse che deve fare la parte cattolica, deve essere tempestivamente informata l'altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica;
3. entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti.

## **III. I tribunali Ecclesiastici**

**I tribunali della Chiesa: questi sconosciuti**

Il "tribunale ecclesiastico" è quell'organo giudicante, legittimamente costituito in virtù di norme e leggi canoniche, deputato alla trattazione e decisione di tutte le cause che la Chiesa Cattolica ritiene essere di sua competenza. Inoltre, con il medesimo termine di "tribunale", si indica il luogo fisico ove queste cause vengono celebrate.

Nell'immaginario collettivo questi tribunali della Chiesa appaiono ancora per molti come dei luoghi imprecisati, di cui poco o nulla è dato sapere, in cui le cause vengono definite in base ad antiche norme, forse risalenti ai primi secoli del cristianesimo.

In realtà il moderno Tribunale ecclesiastico, situato in luoghi molto visibili delle città più importanti, non è né più né meno che un organo giudicante da equipararsi ai moderni tribunali civili costituiti in un qualsiasi stato di diritto, che giudica in virtù di norme recentemente emesse dai competenti organi legislativi della Chiesa.

Nei tribunali ecclesiastici si trattano teoricamente tutti i tipi di cause inerente il diritto civile e penale, tuttavia le cause maggiormente discusse sono quelle relative al diritto matrimoniale ed in particolar modo gli annullamenti dei matrimoni celebrati secondo il rito della chiesa cattolica. Il motivo di questa specializzazione dei giudici ecclesiastici è quello per cui tutte le sentenze emesse da questi Tribunali avrebbero efficacia solo nell'ambito ecclesiale e non civile. Infatti per avere efficacia nello Stato italiano le sentenze straniere devono essere recepite in virtù di una complessa normativa che muovendo da accordi internazionali bilaterali tra i due stati, prevede la promulgazione di leggi italiane che riconoscono efficacia e validità della sentenza straniera nello stato italiano.

Nel caso di specie, a seguito dei "Patti lateranensi" del 1929 fino agli "accordi di Villa Madama" del 1984, sono state promulgate in Italia delle leggi che consentono proprio il recepimento delle sentenze ecclesiastiche, ma esclusivamente in relazione alla nullità matrimoniale. Infatti le sentenze relative alle altre materie del diritto civile e penale rimangono efficaci nella misura in cui le parti, destinatarie del provvedimento giudiziale ecclesiastico, in propria coscienza accettino e si adeguino alle decisioni dei giudici.

### **I tribunali ecclesiastici**

In uno schema semplificato, i Tribunali ecclesiastici relativi alle cause di nullità matrimoniale, vengono pertanto così ripartiti:

1. Tribunale diocesano o di prima istanza
2. Tribunale metropolitano di seconda istanza
3. Tribunale della Rota Romana che può essere di prima, seconda o terza istanza.

### **Il Tribunale Diocesano**

E' quello a cui si rivolgono tutti coloro (seppure con qualche piccola eccezione), che per la prima volta intendono introdurre una causa di nullità matrimoniale.

E' il tribunale istituito presso le singole diocesi ed è pertanto il tribunale del vescovo diocesano, al quale appartiene la potestà di giudicare i membri della propria diocesi in primo grado. (Secondo il canone 369 del codice di diritto canonico (C.I.C.) la diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio).

Il vescovo, tuttavia, non giudica quasi mai in prima persona perché solitamente impegnato in altri uffici di tipo pastorale, e dunque delega la sua potestà giudicante, in modo stabile, ai giudici ordinari che esercitano in quella determinata diocesi.

Solitamente il tribunale diocesano è situato all'interno del palazzo vescovile o della curia diocesana, edificio che a sua volta è spesso limitrofo alla Chiesa Cattedrale.

### **Il Tribunale Metropolitano**

Il tribunale di appello (seconda istanza), competente a giudicare le cause già definite con sentenza in prima istanza dal tribunale diocesano, che vengono appellate da una delle parti. (Il Tribunale "metropolitano" è così denominato perché è il tribunale dell'Arcivescovo, chiamato anche Metropolita, che è stato messo a capo di una "provincia ecclesiastica", intesa come insieme di più diocesi).

Questo tribunale è situato solitamente all'interno del palazzo arcivescovile.

### **Il Tribunale della Rota Romana**

Il tribunale attraverso cui giudica direttamente il papa, tramite la potestà delegata ai giudici rotali, c.d. "uditores". Il nome ufficiale è oggi quello di "Rota Romana" preferito al più antico e noto "Sacra Romana Rota". Il cambiamento di denominazione è avvenuto per esigenze di modernizzazione, riforma e riorganizzazione di tutti gli uffici amministrativi e giudicanti della Curia Romana, a seguito della promulgazione della Costituzione apostolica "Pastor Bonus" del 1985.

Le funzioni della Rota Romana sono:

1. giudiziale, tramite la tutela dei diritti dei fedeli, propria di ogni Tribunale ecclesiastico, anche se detta tutela viene esercitata con competenza ecclesialmente più ampia degli altri Tribunali;
2. interpretativa delle leggi, consentendo in tal modo l'armonia e l'unitarietà della giurisprudenza. E' questa una funzione di garanzia interpretativa facoltativa per gli altri tribunali ecclesiastici, i quali hanno comunque una piena

autonomia nei loro giudizi. Tramite l'indirizzo interpretativo tuttavia la Rota costituisce un valido aiuto per tutti i Tribunali inferiori, nell'interpretazione delle questioni da dirimere e giudicare.

La Rota Romana:

- è Tribunale di prima istanza esclusivamente per i giudizi in cui siano parte in causa i Capi di Stato ovvero per tutte quelle cause che il romano Pontefice vuole avocare a se. Ciò significa che non possono introdurre per la prima volta un procedimento di nullità matrimoniale avanti alla Rota Romana tutti i soggetti che non rientrino in queste categorie.
- Tribunale di appello (seconda istanza) per tutte le cause che in prima istanza sono state trattate e definite con sentenza avanti ai Tribunali diocesani ovvero alla Rota. I soggetti che volessero appellare una sentenza di prima istanza emessa dal tribunale diocesano, possono facoltativamente adire la Rota Romana in appello, in alternativa al Tribunale Metropolitano. Nella prassi, tuttavia, la maggior parte delle cause trattate in prima istanza vengono appellate non alla Rota, bensì ai tribunali metropolitani di appello. Si tenga infatti conto che il tribunale della Rota è unico per tutto il mondo, mentre i tribunali metropolitani sono decisamente molto più numerosi ed hanno competenza territoriale più ristretta rispetto alla Rota. Per tale motivo anche i tempi per la definizione di un giudizio avanti al tribunale metropolitano sono teoricamente più veloci che in Rota.
- è Tribunale di terza istanza per tutti i giudizi definiti in secondo grado, compresi quelli celebrati avanti alla stessa Rota. La terza istanza (che rimanendo giudizio di merito non è equiparabile al Ns. giudizio di legittimità avanti alla Corte di Cassazione) trova giustificazione laddove, nei giudizi di nullità matrimoniale per avere il permesso di sposarsi nuovamente dopo l'annullamento del matrimonio, occorre che vi siano due sentenze conformi, e invece le due prime emesse dai tribunali di prima e seconda istanza, sono risultate difformi tra loro.
- E' infine da evidenziare che le norme speciali della Rota, prevedono la facoltà spettante al Decano di avocare alla Rota, sin dalla prima istanza, le cause che egli ritiene opportuno dirimere e giudicare. Detta avocazione è oggi una prerogativa assai ampia di questo tribunale e consente di introdurre la causa presso la Rota in base ad una valutazione caso per caso del c.d. bene delle anime (*bonum animarum*).

La Rota Romana ha sede a Roma all'interno del magnifico palazzo apostolico della Cancelleria, nel cuore della capitale, in piazza della Cancelleria, adiacente alla famosa piazza di Campo de' Fiori.

## **Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica**

Questo Tribunale Apostolico, che insieme a quello della Rota è l'altro che fa capo direttamente al papa, è equiparabile alla suprema Corte di Cassazione, ovvero un tipo di organo giudicante che mira a riformare le sentenze rotali da un punto di vista di legittimità e non di merito. In buona sostanza le parti possono adire questo Tribunale quando ritengono che una sentenza emessa dalla Rota Romana sia nulla per un difetto di legittimità. I due rimedi tipici di impugnazione avanti a questo Tribunale sono la "querela di nullità" ed la "restituito in integrum".

Anche questo Tribunale Apostolico è sito a Roma, nel Palazzo della Cancelleria.

## **IV. La trascrizione delle sentenze di nullità**

### **Generalità**

Una via alternativa al divorzio civile è oggi la trascrizione della sentenza canonica di nullità del matrimonio. Teoricamente i coniugi potrebbero evitare anche la fase della separazione ed adire direttamente il giudice ecclesiastico domandando la dichiarazione di nullità del matrimonio. La sentenza del tribunale canonico, al pari di una sentenza di uno stato straniero, munita di tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana, è infatti idonea ad essere trascritta e produrre gli effetti di una sentenza italiana di nullità. Nella pratica tuttavia si suole prima regolare i rapporti patrimoniali (casa coniugale, beni mobili ed immobili) e familiari (figli eventualmente nati durante il matrimonio, affidamento e visite del genitore non affidatario) mediante la separazione civile, e solo successivamente adire il tribunale ecclesiastico.

Questa opportunità della trascrizione della sentenza canonica, ebbe inizio con l'accordo del 18 febbraio 1984 avvenuto tra Santa Sede e Stato italiano, consacrato poi nella legge n. 121 del 1985 e successivamente integrato dalla legislazione attinente al diritto internazionale privato circa dieci anni più tardi. Il rapporto esistente infatti tra Stato Italiano e Santa Sede è né più né meno quello che attiene due stati stranieri. E' da precisare tuttavia che nel rapporto tra lo Stato Italiano e la Chiesa, a differenza che tra lo Stato Italiano ed altri Stati stranieri, la reciprocità è univoca. Invero lo Stato riconosce le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio trascritto, ma la Chiesa non riconosce le sentenze di nullità di tale negozio che fossero pronunciate dal giudice dello Stato.

A tale riguardo nell'ordinamento canonico vige un principio risalente al Concilio di Trento del XVI sec., secondo il quale, data la natura sacramentale del matrimonio tra battezzati, la nullità di detto vincolo è pronunciabile solo dal giudice ecclesiastico.

I Patti lateranensi del 1929 avevano accolto tale principio, riconoscendo come *"riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici"* le cause concernenti la nullità del matrimonio canonico. Con gli accordi di Villa Madama del 1984 si attuò definitivamente il superamento del principio di esclusiva giurisdizione ecclesiastica sui matrimoni canonici trascritti nei registri dell'Ufficio dello Stato civile. Peraltro negli anni settanta era già avvenuta la rivoluzione della legge sul divorzio (c.d. "cessazione degli effetti civili del matrimonio") e della riforma del diritto di famiglia e dunque, anche alla luce di queste innovazioni legislative, andavano rivisti i rapporti tra Stato e Chiesa in materia matrimoniale regolati da norme ormai risalenti a più di mezzo secolo prima.

## **Il procedimento di delibazione**

A seguito di detti Accordi, venne pertanto stabilito il procedimento che riconosceva la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale nello stato italiano che prese il nome di "procedimento di delibazione". Detto procedimento si svolge (tutt'oggi) avanti alla corte d'appello competente territorialmente. (Il territorio è quello del comune presso il quale è stato trascritto il matrimonio canonico. La corte d'appello competente è quella a capo del distretto che comprende il suddetto comune).

Al procedimento di delibazione viene dato impulso dalle parti private, tant'è che senza la volontà di queste è impossibile che il procedimento abbia inizio.

Presupposto della domanda di delibazione è l'esecutività della sentenza ecclesiastica. Nel caso che ci interessa, l'esecutività di una sentenza di nullità è data dalla conferma in appello di altra sentenza canonica (c.d. doppia sentenza conforme). Il decreto di esecutività è emanato dal Supremo Tribunale della segnatura Apostolica. Secondo la legge del 121/1985, che richiamava poi degli articoli (oggi abrogati) del codice di procedura civile, nel procedimento di delibazione, la Corte d'Appello doveva:

- accertare sia l'esistenza che l'autenticità dei provvedimenti ecclesiastici circa la nullità del matrimonio e del decreto della Segnatura Apostolica;
- accertare inoltre che il matrimonio dichiarato nullo era un matrimonio concordatario e cioè un matrimonio canonico trascritto nei registri dello stato civile. Il giudice ecclesiastico doveva essere competente a conoscere la causa;
- Nel giudizio inoltre era stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nei termini garantiti dalla costituzione della Repubblica italiana. Questa norma è stata introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 18/1982 e confermata dall'Accordo. Il diritto di difesa veniva rispettato quando il convenuto fosse stato regolarmente citato a comparire ed

avesse avuto un termine congruo per potersi difendere, in modo tale che la sua eventuale contumacia sia stata frutto di una libera scelta e non derivata da impedimenti processuali interposti dal Tribunale ecclesiastico.

- Le nuove norme in materia di riconoscimento di sentenze straniere

A seguito della promulgazione della legge n. 218/1995, avente per oggetto i rapporti di diritto internazionale privato, sono stati abrogati gli artt. da 796 a 805 del codice di procedura civile, concernenti tra l'altro il riconoscimento delle sentenze straniere, a far data dal 31 dicembre 1996. E' opportuno pertanto integrare la normativa della legge 121/1985, che come abbiamo visto dava attuazione agli accordi di Villa Madama, riguardo alla delibazione delle sentenze straniere con la L. 218/1995.

Di regola per la legge 218/1995, la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza necessità di fare ricorso a procedure particolari, ma può succedere che il possesso, da parte della sentenza canonica, dei requisiti analiticamente indicati dall'art. 64 della legge sia contestato, ovvero che, comunque, la sentenza non sia osservata, con conseguente necessità di procedere ad esecuzione forzata. In entrambi i casi è possibile chiedere alla Corte d'Appello competente per territorio l'accertamento dei requisiti di riconoscimento (c.d. procedimento di delibazione).

Affinché la sentenza straniera possa essere direttamente riconosciuta in Italia e produrre i suoi effetti di cosa giudicata sono necessarie una serie di condizioni indicate nell'art. 64 della legge.

La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

- a. il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
- b. l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; il contraddittorio deve pertanto risultare integro;
- c. le parti devono essersi costituite in giudizio secondo la legge del l
- d. luogo dove si è svolto il processo ovvero la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
- e. la sentenza deve essere passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
- f. la sentenza non deve essere contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;

- g. non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
- h. le disposizioni della sentenza non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

In conclusione il nuovo sistema introdotto dalla legge 218/1995 non modifica quasi per nulla le condizioni stabilite dal previgente art. 797 c.p.c. per la delibazione delle sentenze straniere. Tuttavia il "riconoscimento automatico" non comporta l'indiscriminato accoglimento di qualsiasi provvedimento straniero, ivi comprese le sentenze di nullità canonica, ma che il controllo dei requisiti avviene in un tempo successivo e comunque eventualmente, qualora le condizioni lo richiedano.